



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: 216° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.  
**Periodo di applicazione pratica (1 luglio - 19 agosto 2022).**

All.ti 2

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
ALLE ZONE DI POLIZIA FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato delle Scuole della Polizia di Stato

Il 216° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ha avuto inizio il 20 dicembre 2021 presso l'Istituto per ispettori di Nettuno, l'Istituto per sovrintendenti di Spoleto, il Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, il Centro addestramento istruzione professionale di Abbasanta, la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, la Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia e le Scuole allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza e Vibo Valentia.

Il corso, della durata complessiva di otto mesi, si articola in due periodi: il primo, **dal 20 dicembre 2021 al 30 giugno 2022** caratterizzato da segmenti di formazione a distanza e in regime di residenzialità, finalizzato alla nomina ad agente in prova ed al completamento delle attività addestrative; l'altro, **dal 1° luglio al 19 agosto 2022, di applicazione pratica presso gli uffici di assegnazione/destinazione.**

## INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO

Il prossimo **20 giugno p.v.** gli allievi agenti nei cui confronti è stato espresso il giudizio di idoneità al servizio di polizia, verranno nominati agenti in prova, con conseguente attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Dal **20 al 30 giugno** gli stessi permarranno presso i rispettivi Istituti, Scuole e Centri per il completamento delle attività formative.

Il **1° luglio**, ultimata tale fase, saranno assegnati agli uffici e reparti dell'Amministrazione per lo svolgimento del periodo **di applicazione pratica previsto sino al 19 agosto 2022.**

Al termine di tale periodo, **che è a tutti gli effetti - per espressa previsione normativa - parte del corso di formazione,** saranno nominati agenti della Polizia di Stato ed immessi in ruolo.

Per quanto concerne il **giuramento**, si evidenzia che gli agenti in prova presteranno giuramento presso i rispettivi Istituti, Scuole e Centri, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 782/1985 e secondo la formula prevista all'art. 2 del D.P.R. 253/2001, prima della presentazione presso codesti uffici.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

## INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA

Alla luce dell'esperienza maturata con i precedenti corsi e attesa la valenza formativa riconosciuta alla fase di applicazione pratica, si evidenziano i seguenti aspetti:

- in relazione alla gestione delle posizioni dei neo assegnati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sia sulle disposizioni normative riferite a tale periodo (articolo 6 *bis* commi 1, 4, 5, 6 e articolo 6 *ter*, comma 1 lett. e) del D.P.R. 335/1982), che sulle indicazioni contenute nel decreto dipartimentale istitutivo del corso (**all.to 1**) con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 concernente il "*Periodo di applicazione pratica*";
- i Dirigenti degli uffici e reparti di assegnazione, tenuto conto delle rispettive peculiarità riguardo al profilo organizzativo delle attività di servizio e alle diversificate situazioni di ordine logistico, individueranno uno o più dipendenti, (appartenenti al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori), con il compito precipuo di curare l'attività di osservazione dei neo assegnati e relazionare in merito.  
Nell'affidare tale incarico, si avrà cura di privilegiare i dipendenti che, in possesso di adeguata esperienza e competenza, vantino all'interno dell'ufficio riconosciute qualità professionali e personali, morali e di carattere, ritenute imprescindibili per trasferire ai futuri agenti della Polizia di Stato, nei diversi contesti operativi, il giusto e corretto modello di comportamento;
- l'attività di osservazione dovrà essere rivolta a tutti gli aspetti rilevanti sul versante dell'impegno in servizio, della qualità dei rapporti interpersonali, della affidabilità e assiduità, della correttezza di comportamento in ogni contesto, ivi compresa la sfera della vita privata;
- **particolare attenzione dovrà essere prestata a tutte quelle condotte ed atteggiamenti, ovvero anche meri segnali comportamentali, che possano assumere rilievo per l'idoneità al servizio di polizia e che non risultino in linea con le prescrizioni del "Regolamento di Servizio"**;
- nel senso sopra descritto, pertanto, si dovrà coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale dipendente, ivi compresi coloro che, in ragione della qualifica rivestita e dei servizi cui sono assegnati, affiancheranno direttamente gli agenti in prova nell'attività lavorativa prestata. Ciascuno dovrà avere consapevolezza di essere parte attiva nel percorso formativo e, quindi, di essere tenuto - quale dovere istituzionale - a fornire il proprio contributo professionale e personale;
- la direzione dell'Istituto, Scuola o Centro da cui l'agente in prova proviene, continuerà ad essere a disposizione delle SS.LL. quale punto di contatto per fornire ogni utile contributo per le attività di gestione, sia sotto il profilo burocratico-



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

amministrativo che sotto il profilo disciplinare e di status giuridico. In particolare, per quanto concerne l'ambito disciplinare e il computo delle assenze<sup>1</sup> dal servizio, sarà necessario condividere con le citate Direzioni ogni elemento informativo per le opportune valutazioni e confrontarsi sulle possibili iniziative da intraprendere - compresa l'eventuale adozione di provvedimenti - in linea con le previsioni normative<sup>2</sup>;

- al termine del periodo di applicazione pratica, andrà redatta, per ciascun agente in prova, una **relazione**<sup>3</sup> che potrà esprimere un giudizio **“favorevole”** o **“non favorevole”**. Nella relazione, oltre agli ambiti e settori di impiego, si deve fare espresso riferimento alle capacità professionali espresse, all'impegno dimostrato, ai risultati conseguiti, alle qualità personali e relazionali e, nel complesso, al comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal *“Regolamento di Servizio”*;

**Nel caso di giudizio non favorevole, la formulazione dello stesso dovrà essere esaustivamente motivata, operando espressi richiami alle risultanze in atti.**

In tale ipotesi, l'agente in prova è ammesso a ripetere, **per una sola volta**, il periodo di applicazione pratica e in caso di **ulteriore relazione non favorevole** è dimesso dal corso.

Sul punto, si evidenzia che **i provvedimenti di dimissione** (anche a domanda dell'interessato) **e di espulsione dal corso, sono adottati con provvedimento dipartimentale, su proposta del Direttore della Scuola, ai sensi dell'art. 6 ter del D.P.R. 335/1982.** La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

## **IMPIEGO DEGLI AGENTI IN PROVA**

Come prima detto, il periodo di applicazione pratica è parte del corso di formazione ed è finalizzato all'espletamento delle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato; in ragione di ciò è auspicabile porre in essere un impiego diversificato, che coinvolga più ambiti e contesti di attività, fatte salve le specificità e peculiari esigenze di ciascun ufficio/reparto.

<sup>1</sup> Come previsto dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24, non è più applicabile - a partire dal 1 luglio 2022 - la previsione di cui all'art. 260, comma 5, d.l. 34/2020, secondo cui le giornate di assenza comunque connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non devono essere conteggiate nel limite massimo consentito dalla normativa di riferimento.

<sup>2</sup> Vedasi art. 6 bis commi 5 e 6 e dall'art. 6 ter comma 1 lett. b), commi 3 e 4 del D.P.R. 335/82 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup> Vedasi articolo 6 bis, comma 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n.335.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Per completezza di informazioni si rappresenta che gli agenti in prova godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri del dipendente di ruolo; la condizione giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che il rapporto d'impiego è risolubile per fallito esito dell'esperimento (nel caso di specie l'applicazione pratica).

In considerazione dello *status* rivestito dagli agenti in prova, si sottolinea la necessità che, nel disporre l'impiego in servizio, così come espressamente previsto all'art.12 del menzionato decreto dipartimentale, gli agenti in prova nello svolgimento dei compiti di istituto **non operino mai isolati, ma sempre affiancati da dipendenti in ruolo.**

**Si evidenzia, altresì, che - fino alla conclusione del periodo di applicazione pratica - gli agenti in prova sono comunque frequentatori di corso; pertanto è assicurata la fruizione dell'alloggio ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti disposizioni<sup>4</sup>.**

## ADEMPIMENTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI

Per consentire alle SS.LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi sulle singole posizioni gli Istituti, Scuole e Centri di provenienza completeranno rapidamente tutte le attività ed incombenze burocratico-amministrative, al fine di assicurare - senza ritardo - la trasmissione dei fascicoli personali e rendere altresì noto il giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore per la nomina ad agente in prova.

Nell'allegata scheda (**all.to 2**) sono disponibili informazioni di dettaglio ai fini di una puntuale e corretta gestione degli agenti in prova sotto il profilo ordinamentale e giuridico-amministrativo, con indicazione degli specifici adempimenti procedurali che codesti uffici/reparti dovranno puntualmente osservare, nonché i punti di contatto di questo Ispettorato e degli Istituti, Scuole e Centri di riferimento.

Si rappresenta, infine, che la presente circolare e i relativi allegati verranno pubblicati sul portale *DOPPIAVELA* alla sezione: *PROFESSIONE*→*FORMAZIONE*→*CORSI*→*CORSI BASE*.

IL DIRETTORE REGGENTE

<sup>4</sup> Circolari della Direzione centrale per i servizi di ragioneria n. 804 del 17 gennaio 2019 e n.12694 del 29 luglio 2019.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *“Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli istituti di istruzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *“Individuazione degli istituti di istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82 recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modificazioni;
- VISTI il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, il decreto legislativo 5 ottobre 2018 n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95”* e il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTO il decreto del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami - in data 31 gennaio 2020 - con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del 3 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4<sup>a</sup> serie speciale - Concorsi ed Esami - in data 30 luglio 2021 - con il quale il numero dei posti messi a concorso con il decreto del 29 gennaio 2020, sono ampliati dalle originarie 1650 unità a 2202 unità di allievi agenti della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto dipartimentale n.333-CON/AG2021/GRAD del 16 novembre 2021, pubblicato in data 19 novembre 2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n.1/34, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale - "Concorsi ed Esami" del 19 novembre 2021, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso;
- VISTA la nota n. 92619 del 22 novembre 2021 con cui la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato- Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti ha richiesto l'avvio del corso di formazione per i vincitori di cui al punto precedente;
- ATTESA la necessità di istituire il relativo corso di formazione, con la denominazione "216° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato", al quale prenderanno parte 2202 unità;
- VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- LETTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 73 bis concernente le misure per la profilassi del personale appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

particolare, l'art.260 comma 7 che consente - in deroga alle disposizioni di settore - la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato che hanno inizio negli anni 202, 2021 e 2022;

VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" e, in particolare, l'art.1, comma 1, nonché gli art. 10 e 11 con i quali è prorogata l'efficacia di precedenti disposizioni legislative;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" e, in particolare, l'art.1 con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza, e 6 con il quale sono stati prorogati i termini dell'art. 73 bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge del 24 aprile 2020 n. 24;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, nr. 127 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165 recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*";

VISTO il decreto legge 26 novembre 2021, n.17, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento delle attività economiche e sociali*" e, in particolare ; l'art.2 comma 1, lettera b) con il quale è stato esteso l'obbligo vaccinale al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale , nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.124;





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la circolare n. 850/A.A4-4093 del 5 giugno 2020 della Direzione centrale di sanità, recante “*Protocollo operativo per la frequenza in modalità residenziale dei corsi di formazione presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato*” e i successivi aggiornamenti di cui alle note n. 850/A.P.1-5160 del 17 luglio 2020, n. 8369 del 28 aprile 2021, n. 850/A/3^ prot.12135 del 24 giugno 2021, n. 850/A/3^ prot. 20139 del 10 novembre 2021 e n. 850/A/3^ prot. 20974 del 22 novembre 2021;
- VISTA altresì, la circolare n.850/AP1-3255 dell’8 maggio 2020 della Direzione centrale di sanità relativa alle “*Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio da contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi e nei servizi della Polizia di Stato*” e successive e integrazioni di cui alla circolare 850/A prot.15694 del 3 settembre 2021;
- TENUTO CONTO della capacità alloggiativa segnalata dagli istituti, centri e scuole, formulata in ragione delle sopracitate indicazioni della Direzione centrale di Sanità;
- RITENUTO di poter avviare, nel rispetto delle richiamate misure di sicurezza e profilassi, il corso in argomento;
- ATTESA la necessità di stabilire le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità e le prove d’esame del corso;
- VISTO il comma 7 dell’art 6 bis del D.P.R. 335/82 e successive modificazioni che stabilisce, tra l’altro, che la durata dei periodi di formazione ed applicazione pratica sono determinati con Decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- VISTA la proposta del Direttore dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato concernente il Piano degli Studi del corso in argomento, che corrisponde sia alle finalità formative indicate nelle disposizioni normative concernenti i corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, sia alle esigenze ed ai fabbisogni formativi dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con il relativo Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze n.500/B/AGC.7/3215 del 20 dicembre 2001 e il decreto del Direttore centrale per gli Istituti di Istruzione n. B2/AGC.7.12417 datato 21.9.2011 emesso in attuazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n.122), con cui sono stati rideterminati i compensi per l'insegnamento e per le esercitazioni nei corsi svolti presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato;
- VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2021 datata 18 marzo 2021 registrata alla Corte dei conti il 25 marzo 2021 con il n. 749, con la quale il Ministro dell'Interno ha assegnato al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la quota parte dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2021, individuata nel Centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento della Pubblica Sicurezza" per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti per l'anno 2021;
- VISTO il proprio decreto n.750.A.PEF305.2021/13837 del 27 settembre 2021, registrato con visto n.471 del 5 ottobre 2021 dall'Ufficio Centrale di Bilancio, di delega per l'adozione dei progetti e per l'esercizio dei poteri di gestione e di spesa relativi agli stanziamenti di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento della Pubblica Sicurezza", per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con la succitata Direttiva del Ministro dell'Interno per l'anno 2021 e tenuto conto della previsione formulata dall'art. 2 riguardo i poteri di gestione e di spesa stabiliti per i Dirigenti;

### DECRETA

#### Art. 1

#### *(Disciplina del decreto)*

1. Il presente decreto istituisce il 216° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e ne definisce le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione, le prove d'esame, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità e per la redazione della graduatoria finale, nonché le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica.



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### **Art. 2** *(Durata del corso)*

1. Il corso, della durata di otto mesi, si svolge dal 20 dicembre 2021 al 19 agosto 2022, con articolazione in due periodi: il primo periodo, di sei mesi, finalizzato alla nomina ad agente in prova, ed il secondo, di due mesi, rivolto al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione.
2. Dal 20 dicembre 2021 al 19 giugno 2022 si svolge il primo semestre del corso a cura dell' Istituto per ispettori di Nettuno, Istituto per sovrintendenti di Spoleto, Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, Centro addestramento istruzione professionale di Abbasanta, Scuola per il controllo del territorio di Pescara, Scuola polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia e Scuole allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza e Vibo Valentia, di seguito denominate "scuole".
3. Durante il primo semestre di corso gli allievi agenti sono impegnati nelle attività previste dal piano degli studi, in regime di residenzialità e segmenti di formazione a distanza presso i luoghi di residenza o domicilio, con erogazioni di moduli *e-learning* e lezioni in aule virtuali.
4. La programmazione dei periodi formativi di cui al comma 3 è stabilita dal Direttore dell' Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
5. Al termine dei primi sei mesi di corso, gli allievi agenti che hanno completato e superato tutte le prove di esame previste dal piano degli studi, ai quali è stato attribuito il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova.
6. Dal 20 giugno al 19 agosto 2022 gli agenti in prova svolgono il secondo periodo del corso suddiviso in due fasi: la prima dal 20 al 30 giugno 2022 finalizzata al completamento del periodo di formazione presso le scuole e la seconda, dal 1 luglio al 19 agosto 2022, di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione.

### **Art. 3** *(Articolazione dell'orario di servizio)*

1. Le attività formative realizzate a cura delle scuole si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera non fruita.
2. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività stilato dalle Direzioni delle scuole, sulla base delle indicazioni dell' Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
3. Il calendario settimanale delle attività costituisce, per gli allievi, orario di servizio.



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### **Art. 4**

#### *(Frequenza del corso)*

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di sei ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Il numero massimo di assenze fissato dall'art. 6-ter, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n.335 del 1982, in relazione all'art. 260 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, è ridefinito proporzionalmente alla durata del corso disciplinato dal presente decreto rispettivamente in 40 e 60 giorni; secondo le vigenti disposizioni non sono computate le giornate di assenza effettuate per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19.
4. Gli allievi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili con la natura della malattia da cui sono affetti, a giudizio del medico dell'ufficio sanitario della scuola o di un medico della Polizia di Stato.

### **Art. 5**

#### *(Piano degli studi)*

1. In aderenza alla proposta formulata dal Direttore l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, è approvato il piano degli studi indicato nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, sulla base del monitoraggio delle attività formative, è delegato ad integrare il programma previsto dal piano degli studi con eventuali lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualità, in relazione anche alle opportunità che dovessero presentarsi durante il corso.

### **Art. 6**

#### *(Incarichi di insegnamento)*

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è delegato ad adottare per il corso disciplinato dal presente decreto, su proposta dei Direttori delle scuole, i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento, fissando, per ogni materia prevista dal piano degli studi, il numero dei periodi didattici.
2. I Direttori delle scuole provvedono alla pianificazione delle attività e, in ragione delle peculiari esigenze formative, le organizzano in unità didattiche a composizione variabile, fissando l'impegno dei docenti per la materia, tematica e argomento a ciascuno assegnato.



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.

### **Art. 7**

#### *(Giudizio di idoneità al servizio di polizia)*

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, per ciascun allievo agente, dal Direttore della scuola di riferimento al termine del primo semestre di corso, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso in relazione ai seguenti 5 parametri di valutazione:
  - a) senso del dovere e della disciplina;
  - b) senso della responsabilità;
  - c) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali;
  - d) capacità comunicative;
  - e) spirito di servizio ed assiduità dimostrata.
3. A ciascun parametro di valutazione viene attribuito un punteggio da 1 a 3.
4. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 9/15.

### **Art. 8**

#### *(Commissioni degli esami e delle altre prove)*

1. E' istituita una Commissione Unica di esame e una Commissione di esame per ogni scuola coinvolta nella realizzazione del corso.
2. La Commissione Unica di esame è composta dai Direttori delle scuole e da un componente dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato di qualifica non superiore a primo dirigente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore di qualifica più elevata e nell'ambito di quest'ultima dal più anziano in ruolo; quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato di qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica di esame. Le funzioni di Presidente della Commissione Unica di esame, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente di qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.
3. Le Commissioni di esame sono composte dal Direttore della scuola che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore in servizio presso la medesima scuola e da un docente del corso, individuati dal Direttore della scuola. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- commissario capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso la scuola. Le funzioni di Presidente della Commissione di esame, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente di qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.
4. Le Commissioni di esame sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo.
  5. Per garantire il funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo, sono nominati un adeguato numero di supplenti, sia per i componenti che per i segretari.
  6. Le Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

### Art. 9

#### *(Prove di esame - Sessione ordinaria e straordinaria)*

1. Le prove di esame consistono in tre prove teoriche costituite da un questionario a risposta multipla, in una prova pratica di difesa personale e tecniche operative e nel conseguimento dell'abilitazione al tiro.
2. Le prove teoriche hanno ad oggetto le materie e gli argomenti previsti dal piano degli studi; una di queste afferisce alle tematiche addestrative e si svolge al completamento delle predette attività.
3. Gli esami pratici di tecniche operative e difesa personale si svolgono, di massima, al termine del ciclo addestrativo.
4. Il conseguimento dell'abilitazione al tiro è previsto entro il primo semestre di corso secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia. L'allievo che non consegue l'abilitazione al tiro è dimesso dal corso ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n.335 del 1982.
5. Ciascuno dei questionari delle prove teoriche è costituito da 30 domande. Per ciascuna risposta esatta è attribuito 1 punto, ove l'allievo non risponda alla domanda sono attribuiti 0 punti, mentre è decurtato 0,10 di punto se la risposta è errata. Le prove teoriche sono superate se in ciascuna prova l'allievo riporta una votazione non inferiore a 14,60 punti. L'allievo che riporta una votazione inferiore al minimo è ammesso a sostenere una prova orale sugli argomenti oggetto della prova teorica, la cui valutazione, espressa con un giudizio di idoneità o non idoneità, non incide sulla votazione riportata nella prova teorica. L'allievo che risulti non idoneo alla prova orale è dimesso dal corso ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.335 del 1982.
6. La Commissione Unica di esame predispone i questionari per le tre prove teoriche nonché gli strumenti per la correzione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria. Nell'ipotesi in cui, in relazione all'evoluzione dell'emergenza



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- epidemiologica, l'articolazione del corso preveda segmenti formativi a distanza, con eventuale suddivisione degli allievi in gruppi, la Commissione Unica provvede, con le medesime modalità, per i questionari di ciascun gruppo.
7. La Commissione Unica definisce altresì le modalità pratiche di accertamento dell'idoneità per la difesa personale e per le tecniche operative, mediante la predisposizione di un insieme di esercizi, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria e per ciascuno dei gruppi in cui sono suddivisi gli allievi.
  8. La prova pratica di difesa personale e tecniche operative si svolge dinnanzi alla Commissione di esame e consiste nell'esecuzione di due esercizi, estratti a sorte dal candidato, tra quelli predisposti dalla Commissione Unica di esame. I due esercizi, costituenti un'unica prova, possono essere eseguiti anche disgiuntamente, ferma restando l'unicità del giudizio finale complessivo di "idoneità" o "non idoneità".
  9. Le prove teoriche possono essere svolte anche con modalità telematiche e decentrate. In tale caso la Commissione Unica di esame, si avvale di personale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato per l'assistenza tecnica necessaria a garantire il regolare svolgimento della stessa.
  10. Qualora per esigenze logistiche e organizzative le prove teoriche di esame non si svolgano contemporaneamente per tutti gli allievi, la Commissione Unica di esame provvede alla estrazione del questionario da somministrare nelle diverse sedute di esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria.
  11. Gli allievi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere gli esami, le verifiche e le altre prove previste dal piano degli studi ove compatibili, a giudizio del medico dell'ufficio sanitario della scuola o di un medico della Polizia di Stato.
  12. Gli allievi che, senza grave motivo accertato dal Presidente della Commissione di esame, non si presentino alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
  13. Gli allievi che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione di esame, non abbiano potuto partecipare agli esami, sono ammessi a sostenerli in sessione straordinaria da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione dell'impedimento ovvero dalla riacquistata idoneità al servizio.
  14. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
  15. Le prove teoriche di esame organizzate in modalità telematica e decentrata, si possono svolgere presso altre articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, diverse dalle scuole, individuate dal Direttore l'ispettorato delle scuole della Polizia di Stato. In ciascuna articolazione territoriale è costituito, con provvedimento del Direttore l'ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, un comitato di vigilanza di supporto alla Commissione di esame, con compiti di organizzazione e vigilanza, responsabile del regolare svolgimento delle operazioni connesse alla prova, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice. Il comitato di vigilanza è presieduto da un appartenente alla carriera dei



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

funzionari della Polizia di Stato e costituito da un numero di componenti variabile in ragione del numero degli allievi, individuati dal dirigente dell'ufficio o reparto sede di svolgimento dell'esame. In tale ipotesi la Commissione di esame si costituisce presso la rispettiva sede, in collegamento da remoto con gli uffici e reparti individuati per lo svolgimento della prova.

16. Il calendario degli esami è stabilito dal Presidente della Commissione Unica di esame di intesa con l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
17. I risultati delle prove di esame sono pubblicati mediante affissione all'albo delle scuole e su piattaforma istituzionale della Polizia di Stato.
18. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, in relazione all'andamento del corso e allo sviluppo delle attività formative può disporre, con le modalità organizzative ritenute più idonee in relazione all'articolazione del corso, che gli allievi siano sottoposti a verifiche, consistenti nella somministrazione di un questionario, finalizzate al monitoraggio dell'apprendimento.

### **Art. 10**

#### *(Comitati di Vigilanza presso le scuole)*

1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove di esame svolte presso le scuole, le Commissioni di esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai Direttori delle scuole i cui componenti sono individuati tra il personale in servizio presso la medesima scuola, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.

### **Art. 11**

#### *(Graduatoria finale di merito)*

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale del corso, al risultato numerico delle prove teoriche di esame è sommato il punteggio del giudizio di idoneità e il voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo degli assistenti e agenti, convertito in trentesimi.
2. La Commissione Unica di esame redige la graduatoria finale di merito.
3. A parità di punteggio, la provenienza da procedura concorsuale più risalente nel tempo ovvero l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.
4. Gli allievi che superano l'esame in sessione straordinaria, occupano nella graduatoria di merito il medesimo posto spettante qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.
5. La graduatoria finale del corso è pubblicata mediante affissione all'albo delle scuole e su piattaforma istituzionale della Polizia di Stato.





# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### Art. 12

#### *(Periodo di applicazione pratica)*

1. Il periodo di applicazione pratica si svolge dal 20 giugno al 19 agosto 2022 presso gli uffici e reparti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ove gli agenti in prova sono assegnati.
2. Qualora esigenze di carattere logistico-organizzativo anche connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non consentano la presentazione ai reparti nella data prevista per l'inizio del periodo di applicazione pratica, fino alla diversa data individuata per la presentazione agli uffici di assegnazione, gli agenti in prova proseguono l'attività formativa con le modalità individuate dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, fermo restando che ad ognuno è riconosciuta la medesima anzianità di sede alla data del 1 luglio 2022.
3. Gli agenti in prova, durante il periodo di applicazione pratica devono espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio di assegnazione.
4. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma sono costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali e qualità personali, animato da adeguata spinta motivazionale.
5. I Direttori delle scuole, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli agenti in prova, inviano ai reparti e uffici le informazioni risultanti dal fascicolo personale degli stessi.
6. Il Dirigente del reparto o ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, redige una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. In caso di relazione non favorevole, sono indicate dettagliatamente le motivazioni sia con riferimento alle indicazioni fornite e agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, che in relazione ai parametri del giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore della scuola di riferimento.
7. La relazione di cui al comma precedente è trasmessa, senza ritardo, alla scuola ove l'agente in prova ha frequentato il corso.
8. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica e, in caso di ulteriore esito "non favorevole", sono dimessi dal corso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 13

### (Disposizioni finali)

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
2. La spesa relativa al presente decreto fa carico al Centro di Responsabilità "Dipartimento della Pubblica Sicurezza "programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", Capitolo di bilancio 2721-1, per i pertinenti esercizi finanziari.
3. Le eventuali spese di missione derivanti dalle attività della Commissione di esame nonché quelle connesse agli incarichi di insegnamento, fanno carico ai fondi T.E.P. a disposizione dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (Capitolo di bilancio n.2624/02 – Codice RMC08).

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Giannini



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

ALLEGATO 2

## ADEMPIMENTI

### A) PER I REPARTI DI ASSEGNAZIONE

- entro il **9 agosto 2022** trasmissione, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” - **all’istituto/scuola di provenienza** delle seguenti informazioni, che rivestono carattere di urgenza:
  - a) elenco degli agenti in prova assegnati che abbiano riportato un giudizio “non favorevole”, completo delle relative relazioni congruamente e adeguatamente motivate;
  - b) riepilogo dei casi di superamento dei limiti di assenza (ove sussistenti);
  - c) riepilogo dei casi di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione (ove presenti).
- entro l’**11 agosto 2022**, trasmissione, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” - unicamente all’istituto/scuola/centro di provenienza, dell’elenco nominativo complessivo degli agenti in prova, comprensivo del PERID, corredato dalle rispettive relazioni “favorevoli” o “non favorevoli”.

**Sul punto si sottolinea che qualora intervengano fatti degni di rilievo che possano inficiare il giudizio già comunicato, si dovranno assumere tempestivi contatti con la Direzione della Scuola interessata, per concordare le procedure da adottare.**

### B) PER GLI ISTITUTI/SCUOLE/CENTRI DI RIFERIMENTO

- aggiornare il sistema di gestione del personale “PSPersonale” con particolare riferimento ai giorni di congedo ordinario e dei permessi ex L937/77 maturati, tenendo conto anche delle posizioni di coloro che hanno svolto servizio in altri corpi di Polizia e/o nelle Forze armate.
- rendere edotto ciascun agente in prova del contenuto della presente circolare, comunicando che la stessa sarà pubblicata sul portale DOPPIAVELA;
- fornire ogni utile contributo durante il periodo di applicazione pratica agli uffici e reparti di assegnazione, sensibilizzando il personale dipendente alla massima collaborazione, al fine di assicurare unità di indirizzo all’attività gestionale dei frequentatori del corso;
- avviare tempestivamente le procedure di dimissioni dal corso sulla base delle informazioni trasmesse dall’ufficio/reparto di assegnazione, interessando direttamente la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e questo Ispettorato per conoscenza;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

- inviare tempestivamente le relazioni con giudizio **“non favorevole”** alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ed a questo Ispettorato per conoscenza, al fine della predisposizione del relativo provvedimento finalizzato alla “ripetizione” del periodo di applicazione pratica;
- **sensibilizzare attraverso contatti diretti, in prossimità delle scadenze sopracitate, gli uffici e reparti di assegnazione allo scopo di evitare eventuali ritardi nell’invio delle notizie richieste;**
- inviare, **entro e non oltre il 16 agosto 2022,** a questo Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato – Servizio scuole e corsi - un elenco nominativo degli agenti in prova **comprensivo del PERID,** riportante per ognuno il giudizio ricevuto (“favorevole” o “non favorevole”) ed ogni altra eventuale informazione ritenuta utile.

## **GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA**

### **- STATUS GIURIDICO**

Gli agenti in prova sono equiparati al personale in servizio. Pertanto, gli stessi sono destinatari dei medesimi diritti e doveri del personale e, nei loro confronti, trovano applicazione le disposizioni pattizie previste per il personale in ruolo.

### **- ASSENZE**

Durante il periodo di applicazione pratica gli agenti in prova potranno fruire di periodi di **assenza dal servizio** (congedo ordinario, congedo straordinario, L.104/92 ecc.) secondo le vigenti disposizioni.

**I citati periodi sono considerati come “assenza dal corso” e pertanto dovranno essere computati nel limite di assenze massimo consentito, così come disciplinato all’art 6 ter del D.P.R. 335/82, rideterminati ex art. 260 D.L. 34/2020, che prevede un limite massimo di assenza dal corso di 40 giorni (elevabile a 60 giorni, nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso) e la dimissione dal corso nell’ipotesi del superamento di tale limite.**

Si dovrà, quindi, monitorare con la massima attenzione il totale delle assenze - tenendo conto del dato che le Scuole avranno fornito - a cui andranno sommate le eventuali assenze effettuate durante il periodo di applicazione pratica.

**Nel periodo in esame non concorrono nel computo dei giorni di assenza quelli determinati dalle richieste di testimonianza disposte dall’Autorità Giudiziaria<sup>1</sup>.**

Al riguardo, si sottolinea che dovranno essere mantenuti stretti contatti con le Direzioni degli Istituti, Scuole e Centri al fine di assicurare la puntuale e corretta gestione delle assenze e la comunicazione tempestiva di ogni eventuale criticità.

<sup>1</sup> Come previsto dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24, a partire dal 1 luglio 2022 non è più applicabile - la previsione di cui all’art. 260, comma 5, d.l. 34/2020, secondo cui le giornate di assenza comunque connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non devono essere conteggiate nel limite massimo consentito dalla normativa di riferimento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

## - RELAZIONE CONCLUSIVA

Qualora si riscontrino casi di "assegnazioni temporanee" ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 254/99 o ad altro titolo, la relazione dovrà tenere conto anche del parere in merito formulato dal dirigente dell'ufficio/reparto di assegnazione temporanea.

## - DIMISSIONE ED ESPULSIONE DAL CORSO

Si sottolinea che fino al termine del periodo di applicazione pratica, i **provvedimenti di dimissione e di espulsione** dal corso sono adottati con decreto dipartimentale, **su proposta del Direttore dell'istituto di istruzione di riferimento**.

Pertanto, qualora si verificassero i casi comportanti l'adozione di tali provvedimenti (ad esempio dimissioni a domanda, per maternità o superamento del limite massimo di assenze, per sopravvenuta verifica di inidoneità al servizio di polizia a giudizio delle competenti commissioni, ovvero di espulsione per motivi disciplinari, ecc.) si dovrà notiziare tempestivamente la Direzione della Scuola di riferimento per i seguiti di specifica competenza.

## RECAPITI UTILI

- ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO  
Servizio Scuole e Corsi –  
Corsi di 1° Livello: 06/46572390; 06/46572529; 06/46572626;
- C.A.I.P. ABBASANTA  
Centralino 0785/5671  
Ufficio Corsi:0785/5672214
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI ALESSANDRIA  
Centralino: 0131 / 314211  
Ufficio Corsi: 0131 / 314251
- SCUOLA POL.G.A.I. BRESCIA  
Centralino: 030/37132  
Ufficio Studi e Corsi: 030/3713407
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI CAMPOBASSO  
Centralino 0874/406580  
Ufficio Corsi:0874/406780
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI CASERTA  
Centralino: 0823/367209  
Ufficio Studi e Corsi: 0823/367345



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO**

- C.A.P.S. CESENA  
Centralino: 0547/616111  
Ufficio Corsi: 0547/616142
  
- ISTITUTO PER ISPETTORI DI NETTUNO  
Centralino: 06/616111  
Ufficio Corsi: 0547/616142
  
- SCUOLA CONTROLLO DEL TERRITORIO PESCARA  
Centralino: 085/43231  
Gruppo Scuole: 085/4323393
  
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI PESCHIERA DEL GARDA  
Centralino: 045/6445311  
Ufficio Corsi: 045/6445303
  
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI PIACENZA  
Centralino: 0523/307211  
Ufficio Corsi: 0523/307226
  
- ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI SPOLETO  
Centralino: 0743/23131  
Ufficio Corsi: 0743/2313274
  
- SCUOLA ALLIEVI AGENTI VIBO VALENTIA  
Centralino: 0963/479111  
Ufficio Corsi: 0963/479530